

Roma, 23 OTT. 2012

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

OGGETTO: Computo, nella base di calcolo della pensione integrativa, degli emolumenti "fissi e continuativi" percepiti in aggiunta alle voci stipendiali alla data di soppressione del Fondo interno di previdenza disciplinato dal Regolamento approvato con D.M. 30 maggio 1969 (30 settembre 1999).

Si porta a conoscenza di codeste OO.SS. che, in conformità al principio di diritto espresso dalle *Sezioni Unite* della *Suprema Corte di Cassazione* con sentenza n. 7154 del 25 marzo 2010, si è provveduto all'inclusione nei confronti del personale dipendente e pensionato, che ne abbia fatto richiesta, degli emolumenti "fissi e continuativi" percepiti in aggiunta alle voci stipendiali, nella base di calcolo del trattamento pensionistico integrativo virtualmente maturato alla data del 30 settembre 1999, in cui è stato soppresso il Fondo interno di previdenza di cui al Regolamento approvato con D.M. 30 maggio 1969.

Per quanto concerne il personale dipendente, tale rideterminazione ha comportato un conguaglio negativo del contributo di solidarietà previsto dall'art. 64, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144; per i ricalcoli negativi di importo superiore ad € 50,00, è stata inserita una somma a compensazione (voce 6212), il cui recupero verrà effettuato in rate mensili consecutive di € 50,00 ciascuna, decorrenti dal mese di ottobre 2012.

Nei confronti degli ex dipendenti, cessati dal servizio successivamente alla data sopra indicata del 30 settembre 1999, con la cedola del 27 ottobre 2012 è stata incrementata la misura mensile della pensione integrativa, ponendo in pagamento gli importi arretrati spettanti a tale titolo dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico, ovvero, in caso di intervenuta prescrizione, limitatamente al quinquennio antecedente il primo atto interruttivo; con successiva cedola si provvederà alla liquidazione della somma dovuta a titolo di interessi legali.

Nel fare, inoltre, presente che al personale interessato verrà inviata apposita comunicazione, unitamente al prospetto di ricalcolo della prestazione integrativa, si rende noto che la corresponsione delle competenze arretrate di pensione e dei relativi emolumenti accessori viene disposta con espressa riserva di eventuali conguagli da effettuarsi una volta ultimate le verifiche contabili in corso.

Da ultimo, si rappresenta che dalla rideterminazione in questione sono rimaste escluse n. 104 posizioni relative al personale che al 30 settembre 1999 rivestiva la posizione ordinamentale C3 (ex VIII qualifica funzionale), per le quali il ricalcolo deve includere,

INAIL - 50006 - 23/10/2012 - 0014900

INAIL


ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE
UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO

oltre alla "*indennità di particolare rilievo*" ed al "*salario di garanzia*", anche la "*retribuzione di professionalità*", attribuita a far data dal 1° agosto 1999, a seguito del mancato conseguimento, all'epoca delle procedure selettive, della posizione ordinamentale superiore.

Per tale personale, la rideterminazione verrà effettuata con le cedole meccanografiche del 27 novembre p.v. .

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dr. Giuseppe Antola)



gp
A-1A